



*Emilio Benacci Benacci*

*Notario*

**Allegato "B" al n.11569 di raccolta**

STATUTO DI FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE DENOMINATA

"FONDAZIONE garagErasmus"

**Art. 1 Costituzione**

E' costituita una fondazione denominata:

"FONDAZIONE garagErasmus" con sede in Pisa - Località Cascine Vecchie 13 - presso Tenuta San Rossore.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica ed anche nella forma abbreviata "garagErasmus". La Fondazione non ha scopo di lucro.

**Art. 2 Delegazioni ed Uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 3 Scopi**

La Fondazione intende porsi quale istituzione culturale permanente finalizzata allo studio, alla divulgazione e alla promozione di ogni manifestazione di natura culturale, da

	intendersi sia nelle comuni accezioni di scienza, arte,	
	tecnica e costume che, più precipuamente, nella	
	multimedialità e comunicazione ove volte allo sviluppo della	
	multiculturalità e all'emancipazione delle classi sociali.	
	"garagErasmus" si rifà allo spirito del programma Erasmus e	
	alla sua efficacia nel diffondere una cultura ed un'apertura	
	all'internazionalità e alla visione di prospettiva tra i	
	giovani italiani ed europei.	
	Pertanto "garagErasmus" promuove cambiamenti volti a	
	valorizzare la circolazione di nuove idee per una visione di	
	società più dinamica, più giusta, più sostenibile. A tal fine	
	"garagErasmus" elabora e propone la seguente lettura	
	culturale: internazionalista-inclusiva versus	
	localista-esclusiva.	
	"garagErasmus" sviluppa l'approccio	
	internazionalista-inclusivo nella convinzione che le risposte	
	ai problemi quotidiani dei cittadini risiedano in politiche	
	capaci di gestire i processi di inclusione e modernizzazione	
	attraverso un'azione di respiro internazionale perseguita con	
	maggiore consapevolezza, convinzione, professionalità,	
	creatività ed efficienza a partire dalle realtà locali.	
	"garagErasmus" ritiene come strumentali al perseguimento di	
	questo obiettivo due azioni tra loro collegate:	
	<b>1</b> - agganciare i cambiamenti culturali alla promozione dello	
	sviluppo tecnologico e delle innovazioni in grado di	

trasformare in maniera strategica e rapida la società e il  
modus vivendi;

**2** - contribuire a creare spazi qualificati per i giovani nel  
mercato del lavoro anche mediante adeguati strumenti  
finanziari trasferendo una maggior consapevolezza  
internazionalista nello sviluppo di iniziative nazionali.

"garagErasmus" non fa riferimento ad alcun partito politico.

**Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra  
l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il  
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza  
l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e  
mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione  
in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in  
diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni  
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici  
registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate  
opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della  
Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,  
locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a  
terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e  
consulenze nonché per ottenere l'affidamento di archivi e

	materiali storico-culturali per le proprie finalità	
	istituzionali;	
	d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed	
	istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di	
	scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la	
	Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche	
	alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in	
	via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al	
	perseguimento degli scopi istituzionali, di società di	
	capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;	
	f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività	
	espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla	
	pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle	
	iniziative anche editoriali ed eventi idonei a favorire un	
	organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei	
	settori di attività della Fondazione e il Pubblico;	
	g) erogare premi e borse di studio;	
	h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari	
	attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori	
	d'interesse della Fondazione;	
	i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di commercializzazione,	
	anche con riferimento al settore dell'editoria e degli	

audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 5 Vigilanza**

L' Autorità Competente vigila sull' attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti

Pubblici.

#### **Art. 7 Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 8 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo

richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 9 Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;

- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

**Art. 10 Fondatori Promotori**

Sono Fondatori Promotori le persone sottoscriventi l'atto Costitutivo della presente Fondazione in Partecipazione. In caso di vacanza, il Collegio dei Fondatori Promotori ha l'onere di ristabilire il primitivo numero di fondatori. Questi saranno eletti a maggioranza semplice dei presenti da un novero di candidati espresso dal Presidente di turno. E' facoltà del Presidente di turno esprimere anche un solo nominativo. In tal caso il Collegio dei fondatori si limiterà a cooptare il soggetto indicato.

**Art. 11 Partecipanti Fondatori e Partecipanti**

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a



quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato: periodo non inferiore per il Partecipante Fondatore ad un triennio.

#### **Art. 12 Partecipanti Esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

#### **Art. 13 Prerogative dei Partecipanti Fondatori e Partecipanti alla Fondazione**

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

#### **Art. 14 Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli

	obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in	
	via esemplificativa e non tassativa:	
	- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni	
	ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con	
	le altre componenti della Fondazione;	
	- comportamento contrario al dovere di prestazioni non	
	patrimoniali.	
	Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha	
	luogo anche per i seguenti motivi:	
	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	- apertura di procedure di liquidazione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni	
	momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere	
	di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	<b>Art. 15 Organi della Fondazione</b>	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Revisore dei Conti.	
	Può altresì essere nominato un Direttore Generale.	
	<b>Art. 16 Consiglio di Amministrazione</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	

	variabile di membri fino ad un massimo di quindici, nominati	
	dai Fondatori Promotori a maggioranza semplice.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica	
	quattro anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha	
	nominati prima della scadenza del mandato.	
	I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del	
	loro insediamento scadono contemporaneamente.	
	Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza	
	giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive	
	del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato	
	decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni	
	altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il	
	Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto	
	delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di	
	altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare	
	del termine degli altri.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare provvede a:	
	1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio	
	preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e	
	finanziaria;	
	2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni,	
	legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita	
	di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle	

	somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente	
	Statuto;	
	3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui	
	all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e	
	Partecipanti e procedere alla relativa nomina;	
	4) individuare le aree di attività della Fondazione e le	
	somme ad esse destinate;	
	5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a	
	società di capitali, Fondazioni o Associazioni;	
	6) nominare il Direttore Generale della Fondazione	
	determinandone compiti, qualifica, durata e natura	
	dell'incarico;	
	7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;	
	8) deliberare all'unanimità e con il voto favorevole della	
	maggioranza di due terzi del Collegio dei Fondatori	
	Promotori, le modifiche dallo Statuto;	
	9) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche	
	con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;	
	10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal	
	presente Statuto.	
	<b>Art. 17 Convocazione e quorum</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di	
	propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi	
	membri, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, mediante	
	comunicazione attraverso posta elettronica all'indirizzo	

indicato dai soggetti interessati e custodito in apposito

elenco presso la sede della Fondazione. In caso di urgenza

potrà essere adottato ogni mezzo ritenuto congruo dal

Consiglio di Amministrazione, previo avviso e consenso dei

fondatori promotori.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente

indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e

può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della

prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da

questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima

convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in

carica. In seconda convocazione, la riunione è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal

presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito

libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro

delle società per azioni.

#### **Art. 18 Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del

Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri

membri del Consiglio di Amministrazione stesso. La durata del

	mandato di Presidente è di quattro anni. Contemporaneamente	
	allo spirare di tale mandato verrà meno anche la qualifica di	
	membro del Consiglio di Amministrazione.	
	Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a	
	terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità	
	amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.	
	Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari	
	per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della	
	Fondazione.	
	In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti,	
	Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi,	
	anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e	
	sostegno delle singole iniziative della Fondazione.	
	Il Presidente ha facoltà di avocare a sé deleghe in ordine	
	alle materie di cui ai precedenti punti 4, 6 e 9 del	
	precedente art. 16. A tale scopo, qualora ne ravvisi	
	l'opportunità, potrà istituire appositi Comitati Esecutivi	
	cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria	
	amministrazione.	
	<b>Art. 19 Direttore Generale</b>	
	Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione, attraverso la persona del suo Presidente,	
	che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata	
	dell'incarico.	
	Il Direttore Generale è responsabile operativo della	

Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dai Fondatori Promotori a maggioranza semplice tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili o tra Società di Revisione iscritte nel relativo Albo.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

#### **Art. 21 Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Pisa.

#### **Art. 22 Modifiche statutarie e scioglimento**

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo, e per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori Promotori. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 23 Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

ALL' ORIGINALE FIRMATO: LIA CHIARA MICCICHE' - FIORELLA CHIOSTRINI TESTE - CRISTINA BURATTINI TESTE - EMILIO BONACA BONAZZI NOTAIO.